



Organismo di vigilanza
e tenuta dell'albo unico
dei Consulenti Finanziari

Delibera n. 1438

RADIAZIONE DALL'ALBO UNICO DEI CONSULENTI FINANZIARI DEL SIG. GIOVANNI SPOTORNO

IL COMITATO DI VIGILANZA DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA E TENUTA DELL'ALBO UNICO DEI CONSULENTI FINANZIARI

VISTO l'art. 1, comma 36, della legge 28 dicembre 2015, n. 208;

VISTO il decreto legislativo del 24 febbraio 1998, n. 58 – Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria (di seguito “TUF”), come successivamente modificato e integrato;

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689, come successivamente modificata e integrata;

VISTO l'art. 10, commi 2 e 3, del decreto legislativo 3 agosto 2017, n. 129;

VISTO il regolamento intermediari adottato con delibera Consob n. 20307 del 15 febbraio 2018 (di seguito “Regolamento Intermediari”);

VISTO il regolamento interno generale di organizzazione e attività dell'Organismo di vigilanza e tenuta dell'albo unico dei Consulenti Finanziari, adottato con provvedimento del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 24 maggio 2018 (di seguito “Regolamento Interno”);

VISTE le delibere Consob n. 20503 del 28 giugno 2018 e n. 20704 del 15 novembre 2018 di avvio dell'operatività dell'Organismo di vigilanza e tenuta dell'albo unico dei Consulenti Finanziari;

VISTO l'art. 103 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, come integrato dall'art. 37 del decreto legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito con modificazioni dalla legge 5 giugno 2020, n. 40;

VISTA la delibera Consob n. 6561 del 27 ottobre 1992, recante, tra l'altro, l'iscrizione all'Albo unico dei consulenti finanziari del Sig. Giovanni Spotorno, nato a Alassio (SV), il 14 luglio 1962;

VISTA la nota del 15 marzo 2019 (prot. n. 15689 del 25 marzo 2019) con la quale Azimut Capital Management SGR S.p.A. ha segnalato all'Organismo il compimento di presunte condotte irregolari da parte del Sig. Giovanni Spotorno nello svolgimento dell'attività di consulente finanziario;

VISTE le successive note del 4 settembre 2019 (prot. n. 63938 del 5 settembre 2019) e del 27 settembre 2019 (prot. n. 70103 del 27 settembre 2019 e n. 71542 del 4 ottobre 2019) con cui Azimut Capital Management SGR S.p.A. ha trasmesso all'Organismo ulteriore documentazione relativa all'operato del consulente nei confronti dei clienti, alcuni dei quali hanno autonomamente presentato reclamo tramite Consob e poi direttamente all'Organismo;



Organismo di vigilanza
e tenuta dell'albo unico
dei Consulenti Finanziari

VISTE le note del 28 ottobre e del 28 novembre 2019 (rispettivamente prot. n. 77520 del 29 ottobre 2019 e n. 83579 del 28 novembre 2019) con cui anche Banco BPM S.p.A ha trasmesso all'Organismo documentazione relativa all'operato del consulente;

VISTA la nota dell'8 gennaio 2020 (prot. n. 707/20), notificata in data 25 gennaio 2020, con cui l'Ufficio Vigilanza Albo, in esito alle valutazioni effettuate sulla base delle risultanze acquisite nel corso dell'attività di vigilanza, ha contestato, al Sig. Giovanni Spotorno, ai sensi dell'art. 196, comma 2, del TUF la violazione dell'art. 158, comma 1, del Regolamento Intermediari, adottato con delibera Consob n. 20307 del 15 febbraio 2018 per aver:

- perfezionato operazioni non autorizzate dai clienti, a valere sui rapporti di pertinenza di questi ultimi, o comunque ai medesimi collegati;
- contraffatto la firma dei clienti su modulistica contrattuale e documentazione relativa a operazioni dai medesimi poste in essere;
- acquisito, anche temporaneamente, la disponibilità di somme e valori di pertinenza dei clienti;
- comunicato e trasmesso ai clienti e all'intermediario informazioni e documenti non rispondenti al vero;

RILEVATO che, a fronte della comunicazione di cui sopra, il Sig. Giovanni Spotorno non si è avvalso della facoltà di presentare deduzioni scritte, né ha chiesto di poter essere sentito personalmente;

VISTA la Relazione per il Comitato di Vigilanza trasmessa in data 10 luglio 2020 con la quale l'Ufficio Sanzioni Amministrative, esaminati gli atti del procedimento, ha espresso le proprie considerazioni conclusive nel senso di ritenere accertati gli addebiti contestati al Sig. Giovanni Spotorno;

RITENUTE conclusivamente accertate a carico del Sig. Giovanni Spotorno le contestate violazioni dell'art. 158, comma 1, del Regolamento Intermediari;

CONSIDERATO che, in ordine alla individuazione del tipo e dell'entità della sanzione:

- ai sensi dell'art. 180, comma 1, del Regolamento Intermediari (già art. 110, comma 1, del previgente regolamento intermediari adottato con delibera Consob n. 16190 del 29 ottobre 2007), l'Organismo irroga le sanzioni di cui all'art. 196, comma 1, lettere *a)*, *b)*, *c)* e *d)* del TUF, in base alla gravità della violazione e tenuto conto della eventuale recidiva, per qualsiasi violazione di norme del Testo Unico, del Regolamento Intermediari e di altre disposizioni generali o particolari emanate in base alle stesse;
- ai sensi dell'art. 180, comma 3, lett. *a)*, nn. 3, 4, 5 e 7, del Regolamento Intermediari, l'Organismo dispone la radiazione dall'Albo unico dei consulenti finanziari in caso di contraffazione della firma del cliente su modulistica contrattuale o altra documentazione relativa a operazioni dal medesimo poste in essere, acquisizione anche temporanea della



Organismo di vigilanza
e tenuta dell'albo unico
dei Consulenti Finanziari

- disponibilità di somme o di valori di pertinenza del cliente, comunicazione e trasmissione ai clienti e all'Intermediario di informazioni e documenti non rispondenti al vero e in caso di perfezionamento di operazioni non autorizzate dai clienti;
- la pluralità di condotte illecite accertate, tra loro collegate da un unitario disegno diretto a realizzare acquisizioni in danno di un rilevante numero di clienti, la reiterazione delle stesse, la natura delle violazioni poste in essere, l'ingente ammontare delle somme acquisite, costituiscono circostanze di assoluta gravità e tali da compromettere radicalmente l'affidabilità del consulente finanziario di cui trattasi nei confronti della clientela, nonché dei potenziali investitori;
 - con riferimento all'elemento soggettivo, le violazioni accertate risultano imputabili al Sig. Giovanni Spotorno a titolo di dolo;

SULLA BASE dei fatti, delle valutazioni e delle motivazioni contenute nell'Atto di accertamento, che è unito alla presente delibera e ne forma parte integrante, nonché negli atti in esso richiamati,

DELIBERA

che il Sig. Giovanni Spotorno, nato a Alassio (SV) il 14 luglio 1962, è radiato dall'Albo unico dei consulenti finanziari, ai sensi dell'art. 196, comma 1, lettera *d*), del TUF.

La presente delibera sarà notificata al soggetto interessato e pubblicata sul sito *web* dell'OCF.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso *ex art.* 196, comma 4-*bis*, del TUF alla Corte d'Appello competente per territorio entro trenta giorni dalla data di notifica.

Avverso il presente provvedimento è ammessa, altresì, domanda di riesame in forma di reclamo ai sensi dell'art. 61 del Regolamento interno generale di organizzazione e attività dell'OCF. Il reclamo al Comitato di Vigilanza non sospende i termini di decadenza per la presentazione del ricorso alla Corte d'Appello.

Roma, 3 agosto 2020

IL PRESIDENTE
Firmato digitalmente da
Carla Bedogni Rabitti